

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**Divieto di detenzione di armi e munizioni**

CONSIGLIO DI STATO SEZ. III - sentenza 14 luglio 2014, n. 3609 - Pres. Cirillo, Est. Cacace - Fiorazzo (Avv.ti Gremigni e Castiello) c. Prefettura di Firenze (n.c.) e Ministero dell'Interno ed altro (Avv. Stato Ferrante) - (conferma T.A.R. Toscana, Sez. I, sent. n. 2995/2008) - (sulla necessità o meno di avviso di inizio del procedimento nel caso di provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni e sulla sanatoria della nullità della notifica nel caso di costituzione in giudizio della parte interessata).

1. Giustizia amministrativa - Appello innanzi al Consiglio di Stato - Notifica - Nei confronti di una amministrazione statale - Notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato - Nullità - Costituzione volontaria in giudizio dell'Amministrazione statale - Sana la nullità della notifica.

2. Misure di prevenzione e di sicurezza - Divieto di detenzione di armi e munizioni - Ex art. 39 T.U.L.P.S. - Provvedimento prefettizio - Preventiva comunicazione di avvio del procedimento all'interessato - Non occorre - Ragioni.

3. Giustizia amministrativa - Appello - Avverso sentenza in materia di divieto di detenzione di armi e munizioni - Per carenza in capo all'interessato "dei requisiti psicofisici e di affidabilità richiesti in materia di armi" e per modalità di custodia delle armi non idonee a "garantire appieno la sicurezza e l'incolumità dei terzi" - Impugnazione della sentenza solo per il primo motivo e non anche per il secondo - Inammissibilità.

4. Giustizia amministrativa - Sentenza - Capo relativo alla condanna alle spese - Censurabilità - Limiti - Individuazione.

1. Ove la notifica dell'atto di appello innanzi al Consiglio di Stato sia nulla perchè effettuata nei confronti di una Amministrazione statale presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella Generale nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita, in violazione dell'art. 11 del r.d. n. 1611/1933, la nullità stessa può dirsi sanata nel caso di intervenuta costituzione in giudizio dell'Amministrazione interessata (1).

2. Non occorre che sia preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, un provvedimento prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. di divieto di detenzione di armi e munizioni, rientrando tale atto sicuramente tra quelli caratterizzati da particolari esigenze di celerità, per i quali può esser omessa la comunicazione predetta. Esso, in quanto rimedio finalizzato a salvaguardare la collettività dal pericolo dell'uso delle armi da parte di un soggetto che si ritiene capace di abusarne, ha di per sé il carattere dell'urgenza, qualificata dal pericolo della compromissione degli interessi pubblici dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, che caratterizza la misura preventiva di cui trattasi (2).

3. E' inammissibile un appello avverso una sentenza relativa ad un provvedimento recante il divieto di detenzione di armi e munizioni, motivato con riferimento alla carenza in capo all'interessato "dei requisiti psicofisici e di affidabilità richiesti in materia di armi" (si trattava, nella specie, di un episodio in cui egli "aveva manifestato chiare intenzioni suicide", nonché dall'accertamento di una incauta custodia delle armi detenute), ove con l'atto di appello sia stata censurata la sentenza di primo grado unicamente nella parte in cui ha ritenuto legittimo il provvedimento stesso sotto il profilo della carenza dei requisiti psicofisici e non anche nella parte in cui aveva ritenuto accertate e sussistenti modalità di custodia delle armi non idonee a "garantire appieno la sicurezza e l'incolumità dei terzi".

4. La condanna della parte soccombente al pagamento delle spese giudiziali nei confronti dell'altra parte rientra negli ordinari poteri del giudice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e non può essere sindacata (in presenza della rituale costituzione in giudizio della parte intimata) se non quando si discosti dai principii fondamentali sulla soccombenza e violi le norme sulle tariffe professionali (3).

(1) V., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, n. 6524 del 2012 e, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 9 aprile 2014, n. 1690.

(2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2007, n. 509.

(3) Cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 1997, n. 982 e Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 1998, n. 1957.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-07-14.htm

Legislazione: [LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 \(in G.U. 18 agosto 1990 n. 192\) - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi \(TESTO AGGIORNATO al D.L. 21 giugno 2013, n. 69\).](#)



* Inizio pagina